

(N. 1303)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1950

Collocamento a riposo per limiti di età
dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri a norma dell'articolo 833 del regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, sono attualmente collocati a riposo, di autorità, al compimento del:

35° anno di servizio se marescialli maggiori addetti a cariche speciali;

30° anno di servizio se marescialli maggiori;

25° anno di servizio se sottufficiali di grado minore o militari di truppa.

Dette disposizioni — fondate esclusivamente sul criterio della durata dell'effettivo servizio prestato dai militari — non prendono in considerazione l'età nella quale essi possono essere

effettivamente collocati a riposo, età che viene così a dipendere da quella dell'arruolamento.

Gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, stabiliscono che l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri può essere consentito ai giovani che abbiano compiuto il 17° e non superato il 28° anno di età, sicchè i militari che non contino interruzioni di carriera compiono gli attuali periodi massimi di servizio ad un'età che, per i marescialli maggiori addetti a cariche speciali può variare dai 52 ai 63 anni, per i marescialli maggiori dai 47 ai 58, e per gli altri sottufficiali e militari di truppa dai 42 ai 53 anni. Praticamente, però, gli arruolamenti sono effettuati in prevalenza fra i giovani di 18-20 anni, e pertanto quasi tutti i

sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma compiono i suddetti periodi massimi di servizio in età che, secondo il grado, va da un massimo di 54 anni ad un minimo di 43 anni.

Tale sistema non ha dato luogo per il passato ad inconvenienti apprezzabili, sia per l'Amministrazione che per gli interessati, i quali, congedati in età sufficientemente giovane, trovavano modo di sistemarsi convenientemente nella vita civile.

Senonchè, la difficoltà di trovare oggi una tale sistemazione ed in genere la precaria condizione economica dei pensionati hanno indotto l'Amministrazione a riesaminare il suddetto sistema, traendone la conclusione che nella situazione presente il criterio dei limiti di servizio per il collocamento a riposo non corrisponde nè all'interesse dei militari, che sono costretti a lasciare l'Arma in età relativamente giovane e quando più oneroso è il peso della famiglia, nè all'interesse dell'Amministrazione stessa, che deve privarsi anzi tempo di elementi esperti del servizio ed ancora fisicamente idonei.

Più favorevoli, invece, appaiono i limiti di età che sono peraltro adottati da tempo per il collocamento a riposo dei sottufficiali delle altre Armi dell'Esercito e, da data più recente (decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307) per la cessazione dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

Tutto ciò premesso e considerato, è stato predisposto l'unito disegno di legge del quale si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

L'articolo 1 sostituisce i vigenti periodi massimi di servizio con i seguenti limiti di età:

- marescialli maggiori destinati a cariche speciali, 58 anni,
- marescialli maggiori, 55 anni,
- marescialli capi e di alloggio, 52 anni,
- brigadieri e vicebrigadieri, 50 anni,
- appuntati e carabinieri, 48 anni.

Si prevedono limiti di età più alti per i marescialli maggiori destinati a cariche speciali, sia perchè nell'attuale ordinamento della Arma i predetti sottufficiali vengono a rivestire un grado più che una semplice qualifica, specie per quanto ha attinenza al loro impiego quali comandanti di sezione, sia per invogliare, in tal modo, i marescialli maggiori a sottoporsi

alle severe prove selettive per ottenere la nomina alle cariche suddette.

A tal fine l'articolo 2 stabilisce che la nomina alle ripetute cariche sarà conseguita in seguito a concorso per esami. Il concorso sarà svolto per la carica più importante (comandante di sezione), ma i sottufficiali in questione potranno, per normale avvicendamento, essere destinati anche alle altre cariche speciali.

L'articolo 3 fissa le nuove aliquote di liquidazione della pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri all'atto del collocamento a riposo.

La modifica delle aliquote ora in vigore si rende necessaria in quanto l'istituzione dei limiti di età importa di regola una permanenza in servizio più lunga di quella consentita dalle norme attualmente in vigore e, pertanto, contestualmente a detta istituzione vanno stabilite nuove aliquote che facciano raggiungere il massimo della pensione, e cioè i nove decimi della base pensionabile, al compimento del limite di età previsto per ciascun grado. Tenuto conto, peraltro, che, a causa dei compiti gravosi disimpegnati dall'Arma, spesso si verificano cessazioni dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età, le nuove aliquote sono stabilite con una certa larghezza per consentire che anche in tali casi possa conseguirsi la pensione massima.

L'articolo 4 lascia in vigore per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge i periodi massimi di servizio finora vigenti a favore di quei pochi militari, i quali, arruolatisi in età avanzata, potrebbero essere collocati a riposo, per effetto degli istituiti limiti di età, prima del compimento dei rispettivi periodi massimi di servizio.

L'articolo 5 consente l'ulteriore mantenimento in servizio (sino al compimento dei limiti di età fissati dal precedente articolo 1) dei sottufficiali e militari di truppa che, cessati dal servizio effettivo, siano stati mantenuti ininterrottamente in servizio nella posizione di trattenuti.

In base all'articolo 6 sono trattenuti in servizio - sino al compimento dei limiti di età fissati dal precedente articolo 1 ed in ogni caso sino al compimento di 5 anni, a decorrere dal 15 aprile 1946 (data di cessazione dello

stato di guerra) — i sottufficiali ed i militari di truppa che, richiamati in servizio in virtù di particolari disposizioni emanate durante la guerra dallo stato maggiore dell'Esercito, siano tuttora alle armi senza aver subito interruzione alcuna di servizio.

L'articolo 7, allo scopo di compensare l'onere di spesa che deriverebbe dal mantenimento in soprannumero agli organici stabiliti per ciascun grado dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 5 e 6, prevede che sia lasciato temporaneamente vacante, nei

gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, il necessario numero di posti.

L'articolo 8, infine, è inteso a tutelare gli interessi di quei militari che, superato il 20° anno di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avrebbero diritto, se collocati a riposo in base alle vigenti disposizioni, alla pensione in misura maggiore di quella che verrebbe loro liquidata con le nuove norme. Si dispone, infatti, per ovvi motivi di equità, che a detto personale venga attribuita la pensione più favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del:

58° anno di età se marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225;

55° anno se marescialli maggiori;

52° anno se marescialli capi o d'alloggio;

50° anno se brigadieri o vicebrigadieri;

48° anno se appuntati o carabinieri.

Al raggiungimento di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte.

Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.

Art. 2.

Le nomine alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, sono conferite ai marescialli maggiori previo concorso per esami.

I concorsi sono banditi per la nomina a comandante di sezione, ma i vincitori di essi possono, per normale avvicendamento, essere

destinati anche alle altre cariche previste dal citato articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

Art. 3.

La pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è pari, dopo 20 anni di servizio effettivo, a 60 centesimi della base pensionabile costituita dall'ultimo stipendio o paga — considerati aumentati ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 — e degli altri assegni utili a pensione integralmente percepiti. Per ogni anno di servizio utile oltre il 20° anno di servizio effettivo l'aliquota di 60 centesimi è aumentata:

di 3 centesimi per i sottufficiali,

di 5 centesimi per i graduati e militari di truppa.

In nessun caso la pensione così calcolata può superare il massimo di nove decimi della base pensionabile di cui al precedente comma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 4.

Le disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all'articolo 833 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e all'articolo 7 della legge 2 giugno

1936, n. 1225, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in carriera continuativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente articolo 1 ed a quelli che li raggiungano entro 5 anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 35° anno di servizio se marescialli maggiori nominati a cariche speciali, il 30° se marescialli maggiori ed il 25° se di grado inferiore.

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri che, cessati dal servizio effettivo, siano stati ininterrottamente trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, essere ulteriormente trattenuti alle armi, purchè:

ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

ne siano giudicati meritevoli perchè in possesso di spiccati requisiti.

I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa. Essi potranno, però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda, potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

Art. 6.

Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 5 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei

carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1° luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti dall'articolo 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa e comunque non oltre il 15 aprile 1951. Essi potranno però, in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresì essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

Art. 7.

Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 5 e 6 dovrà essere lasciato temporaneamente vacante, nei gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, un numero di posti tale da poter compensare integralmente l'accennata maggiore spesa.

Art. 8.

I sottufficiali e militari di truppa che abbiano prestato più di 20 anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge avranno diritto alla pensione normale che sarebbe spettata loro a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, se fossero stati collocati a riposo alla data suddetta, quando tale pensione sia più favorevole di quella che dovrebbe essere loro attribuita, all'atto dell'effettivo collocamento a riposo, a mente dell'art. 3.